



LICEO Delle SCIENZE UMANE (ex Magistrale) "C.T. BELLINI" - NOVARA
Baluardo La Marmora, 10 - 28100 NOVARA - tel. 0321 - 627125 – www.liceobellini.gov.it
Casella di Posta Certificata nopm010005@pec.istruzione.it E-mail: nopm010005@istruzione.it
codice fiscale 80016580039 - Codice univoco PA: UFUDDL

Prot. **_1190_ /C42**

Novara, 02/03/2017

Circolare della Presidenza n. 344

Ai Docenti
Sito web (pubblica)
DSGA

Oggetto: Viaggi e visite di istruzione in pullman

I docenti accompagnatori nei viaggi d'istruzione sono tenuti ad effettuare i controlli di cui al "Vademecum" della Polizia Stradale qui di seguito riportato ed illustrato grazie ai materiali forniti dalla Polizia Stradale di Novara nell'incontro con i Dirigenti scolastici e i docenti referenti tenutosi il 23 febbraio scorso.

Si allega anche la nota MIUR prot. 674/2016 di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa MARIA MOTTA
*firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93*

Allegato: Materiale illustrativo Sezione Polizia stradale di Novara.pdf

Responsabile del Procedimento Rocco D'Amelio

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti
Territoriali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento

All' Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano

All' Intendente Scolastico per la
Scuola Località Ladine
Bolzano

Al Sovrintendente degli studi per
la Regione Valle D'Aosta
Aosta

Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI

OGGETTO: viaggi di istruzione e visite guidate

Nell'ambito delle iniziative dirette ad accrescere i livelli di sicurezza stradale, è opportuno informare le SS.LL. dell'importanza della consulenza e del coinvolgimento del personale della Polizia stradale nell'organizzazione delle visite di istruzione, al fine di rendere più sicuro il trasporto scolastico in occasione della partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione.

Si invita a porre particolare attenzione, da parte dei dirigenti scolastici e degli organizzatori, sia nella fase di organizzazione delle visite d'istruzione che durante il viaggio, su taluni aspetti relativi alle scelte delle aziende cui affidare il servizio di trasporto, verificando quindi l'idoneità e condotta del conducente, l'idoneità del veicolo e le altre misure di sicurezza di seguito illustrate.

E' fondamentale che i criteri che inducono alla scelta di un servizio di trasporto non siano solo di carattere economico (l'offerta più vantaggiosa) ma tengano in primaria considerazione alcune garanzie di sicurezza.

A tale scopo, nell'ambito delle iniziative previste dal Protocollo d'intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell'Interno, la Polizia stradale ha elaborato un Vademecum allegato alla presente (All. 1), nel

quale si evidenziano alcuni aspetti fondamentali da non trascurare in occasione dell'organizzazione di un viaggio di istruzione che prevede l'uso di un mezzo di trasporto a noleggio con conducente.

Ogni qualvolta si ritenga opportuno, in particolare prima di intraprendere il viaggio e/o durante lo stesso se la condotta del conducente o l'idoneità del veicolo non dovessero rispondere ai requisiti riassunti nel Vademecum, dovrà essere richiesta la collaborazione e l'intervento degli Uffici della Polizia Stradale territorialmente competenti, già sensibilizzati a tal riguardo dalla propria Direzione centrale.

Per consentire alla Polizia Stradale di organizzare i servizi di controllo, compatibilmente con le altre attività istituzionali e fatte salve eventuali emergenze, i dirigenti scolastici avranno cura di inviare alla Sezione Polizia Stradale del capoluogo di provincia della località in cui avrà inizio il viaggio, una comunicazione secondo l'allegato schema (All. 2).

Resta inteso che, in presenza di evidenti situazioni che possono compromettere la sicurezza della circolazione e l'incolumità dei trasportati, in qualsiasi momento, l'intervento degli organi di polizia stradale deve essere richiesto tramite i tradizionali numeri di emergenza.

Tenuto conto dell'importanza dell'iniziativa per la sicurezza dei nostri studenti, si pregano le SS.LL di darne la massima diffusione presso le scuole interessate di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giovanna BODA

Vademecum per viaggiare in sicurezza

Alcune regole importanti per organizzare in sicurezza i viaggi di istruzione

[...]

2. Idoneità e condotta del conducente

L' idoneità alla guida del conducente è provata principalmente dal possesso della patente di guida categoria D ⁽¹⁾ e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone ⁽²⁾, in corso di validità, rilevabile dal documento stesso.

Il conducente deve portare al seguito, durante la guida, la dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa, che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro ⁽³⁾.

Nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità ⁽⁴⁾. Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare ⁽⁵⁾.

La verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo, per la sua complessità tecnica e giuridica, non può che essere rimessa agli organi di polizia stradale. È tuttavia opportuno che gli accompagnatori sappiano che il conducente di un autobus deve rispettare: il periodo di guida giornaliero; il periodo di guida settimanale e bisettimanale; fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale ⁽⁶⁾.

Più semplice è probabilmente prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile ⁽⁷⁾, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in autostrada ⁽⁸⁾.

3. Idoneità del veicolo

L' idoneità del veicolo è attestata essenzialmente dalla visita di revisione annuale, il cui esito è riportato sulla carta di circolazione ⁽⁹⁾.

In maniera empirica si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento: l'usura pneumatici, l'efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori ⁽¹⁰⁾. Se l'autobus è dotato di sistemi di ritenuta-cinture di sicurezza i passeggeri devono utilizzarli e devono essere

¹ Ovvero categoria D1 nel caso di autobus progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di otto metri. Cfr. art. 116, comma 3, C.d.S.

² Cfr. art. 116, comma 11, C.d.S. e art. 14 d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286. Nella patente formato card il possesso della CQC è attestato dall'indicazione del codice armonizzato "95".

³ Cfr. art.6 legge 11 agosto 2003, n. 218. Per il titolare, socio e collaboratore familiare tale qualità non deve essere documentata in sede di controllo ma risultare dal registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio.

⁴ Artt. 187 e 186-bis C.d.S.

⁵ Art. 173 C.d.S.

⁶ Cfr. Regolamento (CE) n. 561/2006 – Capo II.

Il periodo di guida effettiva non può superare le 9 ore giornaliere, estese fino a 10 ore non più di due volte la settimana. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e, complessivamente, in due settimane consecutive, 90 ore. Nell'arco delle 24 ore il conducente deve effettuare un periodo di riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive, a veicolo fermo, ovvero di 12 ore frazionabile in due periodi (3+9). Per non più di tre volte la settimana tale riposo può essere ridotto fino a 9 ore. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti consecutivi o due interruzioni, di almeno 15 e 30 minuti, intercalate nelle quattro ore e mezza. Dopo sei giorni di lavoro egli deve effettuare un periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore. Tale periodo può essere ridotto fino a 24 ore ma non per due volte consecutive e con compensazione delle ore mancanti entro la fine della terza settimana successiva.

È anche il caso di ricordare che l'orario di lavoro del conducente non è solo attività di guida ma anche tutte le altre mansioni ad essa connesse (manutenzione veicolo, assistenza passeggeri, adempimenti amministrativi, ecc.), regolato dal Decreto legislativo n. 234/2007.

⁷ Art. 141 C.d.S.

⁸ Art. 142 C.d.S.

⁹ Art. 80, commi 4 e 14, C.d.S.

¹⁰ Artt.71, 72 e 79 C.d.S.

informati, mediante cartelli-pittogrammi o sistemi audio visivi, di tale obbligo (¹¹). Se il mancato uso riguarda un minore ne risponde il conducente o chi è tenuto alla sua sorveglianza, qualora si trovi a bordo del veicolo (¹²).

Data la particolare dimensione tecnica e giuridica della materia, si potrà e dovrà richiedere la collaborazione e l'intervento degli Uffici della Polizia Stradale territorialmente competenti, già sensibilizzati a tal riguardo dalla propria Direzione centrale, ogni qualvolta ritenuto opportuno, in particolare prima di intraprendere il viaggio e durante lo stesso se la condotta del conducente o l'idoneità del veicolo non dovessero rispondere ai requisiti sopra delineati.

[...]

Resta inteso che, in presenza di evidenti situazioni che possono compromettere la sicurezza della circolazione e l'incolumità dei trasportati, in qualsiasi momento, l'intervento degli organi di polizia stradale deve essere richiesto tramite i tradizionali numeri di emergenza.

¹¹ Art. 172 C.d.S.

¹² Art. 172, comma 10, C.d.S.



Sezione Polizia Stradale di Novara



Conducente



Il conducente deve essere munito di patente di guida di categoria D; i titolari di patente di guida di categoria D che hanno compiuto 60 anni non possono guidare autobus adibiti al trasporto di persone.

Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a 68 anni, con il conseguimento di un apposito attestato di idoneità, rilasciato a seguito di visita presso la commissione medica locale. Tale attestato deve accompagnare la patente di guida.

La Carta di Qualificazione del Conducente per trasporto persone, dal 19.04.2013, non viene più rilasciata; il conducente è in **possesso di patente di guida** riportante il **codice armonizzato "95"**.



Verificare che il conducente inserisca la **"carta del conducente"** nel **tachigrafo digitale** (serve per la registrazione dell'attività - tempi di guida e di riposo).



Il conducente non può assumere alcolici (tasso 0), non può fare uso del telefono cellulare (può utilizzare viva voce o auricolare), non può assumere stupefacenti o farmaci contenenti sostanze psicotrope. E' possibile verificare un farmaco, in maniera discreta, mediante l'app "Banca Dati Farmaci" dell'AIFA (ricerca per farmaco o per principio attivo).



Tempi di guida e pause



Il conducente può guidare al massimo 9 ore al giorno, estensibili a 10 ore per due volte a settimana. Il periodo si computa nell'intervallo tra due riposi giornalieri, ovvero tra un riposo settimanale ed uno giornaliero.

Ogni 4 ore e 30 minuti deve osservare una pausa di 45 minuti, ovvero, nel medesimo arco temporale, due pause frazionate inderogabilmente in almeno 15 minuti ed almeno 30 minuti.

Multipresenza

I periodi di guida e le interruzioni sono gli stessi; la presenza del secondo conducente" a bordo del veicolo in movimento senza condurlo, può essere considerata come valida interruzione (pausa, non riposo).

Il riposo giornaliero deve essere effettuato entro 30 ore dal precedente (anziché 24 ore, se singolo conducente).

Riposo giornaliero

Deve essere completato entro 24 ore dall'inizio della giornata lavorativa.

E' un periodo di 11 ore, riducibile a 9 ore per non più di tre volte a settimana; il riposo può essere frazionato in due periodi, uno da 3 ore ed uno di 9 ore.

Il riposo può essere effettuato a bordo del veicolo in sosta se esso è munito di cuccette.

Riposo settimanale

Deve essere iniziato 6 giorni dopo, alla stessa ora della fine del riposo precedente.

E' un periodo di 45 ore consecutive, riducibile a 24 ore e la differenza deve essere recuperata entro 3 settimane.

Dopo un riposo settimanale di 24 ore, il successivo deve essere di 45 ore.

Il riposo può essere effettuato a bordo del veicolo in sosta se esso è munito di cuccette.

Nota bene

I periodi di riposo non possono comprendere il tempo per la salita o la discesa dei passeggeri, ovvero quello necessario al carico o allo scarico dei bagagli.

Il periodo di guida settimanale massimo di 56 ore, non più di 90 ore in due settimane (se la prima settimana è di 56 ore, la seconda sarà di 34 ore). Per "settimana" si intende il periodo tra le ore 0,00 del lunedì e le ore 24,00 della domenica; tale arco temporale è delimitato da due riposi settimanali.



Sezione Polizia Stradale di Novara



Conducente



Il conducente deve essere munito di patente di guida di categoria D; i titolari di patente di guida di categoria D che hanno compiuto 60 anni non possono guidare autobus adibiti al trasporto di persone.

Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a 68 anni, con il conseguimento di un apposito attestato di idoneità, rilasciato a seguito di visita presso la commissione medica locale. Tale attestato deve accompagnare la patente di guida.

La Carta di Qualificazione del Conducente per trasporto persone, dal 19.04.2013, non viene più rilasciata; il conducente è in **possesso di patente di guida** riportante il **codice armonizzato "95"**.



Verificare che il conducente inserisca la **"carta del conducente"** nel **tachigrafo digitale** (serve per la registrazione dell'attività - tempi di guida e di riposo).



Il conducente non può assumere alcolici (tasso 0), non può fare uso del telefono cellulare (può utilizzare viva voce o auricolare), non può assumere stupefacenti o farmaci contenenti sostanze psicotrope. E' possibile verificare un farmaco, in maniera discreta, mediante l'app "Banca Dati Farmaci" dell'AIFA (ricerca per farmaco o per principio attivo).



Tempi di guida e pause



Il conducente può guidare al massimo 9 ore al giorno, estensibili a 10 ore per due volte a settimana. Il periodo si computa nell'intervallo tra due riposi giornalieri, ovvero tra un riposo settimanale ed uno giornaliero.

Ogni 4 ore e 30 minuti deve osservare una pausa di 45 minuti, ovvero, nel medesimo arco temporale, due pause frazionate inderogabilmente in almeno 15 minuti ed almeno 30 minuti.

Multipresenza

I periodi di guida e le interruzioni sono gli stessi; la presenza del secondo conducente" a bordo del veicolo in movimento senza condurlo, può essere considerata come valida interruzione (pausa, non riposo).

Il riposo giornaliero deve essere effettuato entro 30 ore dal precedente (anziché 24 ore, se singolo conducente).

Riposo giornaliero

Deve essere completato entro 24 ore dall'inizio della giornata lavorativa.

E' un periodo di 11 ore, riducibile a 9 ore per non più di tre volte a settimana; il riposo può essere frazionato in due periodi, uno da 3 ore ed uno di 9 ore.

Il riposo può essere effettuato a bordo del veicolo in sosta se esso è munito di cuccette.

Riposo settimanale

Deve essere iniziato 6 giorni dopo, alla stessa ora della fine del riposo precedente.

E' un periodo di 45 ore consecutive, riducibile a 24 ore e la differenza deve essere recuperata entro 3 settimane.

Dopo un riposo settimanale di 24 ore, il successivo deve essere di 45 ore.

Il riposo può essere effettuato a bordo del veicolo in sosta se esso è munito di cuccette.

Nota bene

I periodi di riposo non possono comprendere il tempo per la salita o la discesa dei passeggeri, ovvero quello necessario al carico o allo scarico dei bagagli.

Il periodo di guida settimanale massimo di 56 ore, non più di 90 ore in due settimane (se la prima settimana è di 56 ore, la seconda sarà di 34 ore). Per "settimana" si intende il periodo tra le ore 0,00 del lunedì e le ore 24,00 della domenica; tale arco temporale è delimitato da due riposi settimanali.